


# Esame professionale superiore

---



SCHWEIZERISCHER VERBAND FÜR TIERPHYSIOTHERAPIE ®  
FEDERATION SUISSE DE PHYSIOTHERAPIE POUR ANIMAUX  
FEDERAZIONE SVIZZERA DELLA FISIOTERAPIA PER ANIMALI  
FEDERAZIUN SVIZRA DE LA FISIOTERAPIA PER BES-CHAS

## Regolamento d'esame

per

**l'esame professionale superiore di fisioterapista per animali**

del **12. DEZ. 2008**

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

**Regolamento d'esame  
per l'esame professionale superiore  
di fisioterapista per animali**

INDICE

1	DISPOSIZIONI GENERALI	2
1.1	Scopo dell'esame .....	2
1.2	Organo responsabile .....	2
2	ORGANIZZAZIONE	2
2.1	Composizione della commissione d'esame .....	2
2.2	Compiti della commissione d'esame .....	2
2.3	Notifica al pubblico / Vigilanza .....	3
3	PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI	3
3.1	Pubblicazione .....	3
3.2	Iscrizione .....	3
3.3	Ammissione .....	4
3.4	Costi .....	4
4	SVOLGIMENTO DELL'ESAME	5
4.1	Convocazione .....	5
4.2	Ritiro .....	5
4.3	Mancata ammissione ed esclusione .....	5
4.4	Sorveglianza degli esami, periti .....	6
4.5	Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note .....	6
5	ESAME	6
5.1	Parti dell'esame .....	6
5.2	Esigenze d'esame .....	7
6	VALUTAZIONE E NOTE	7
6.1	Disposizioni generali .....	7
6.2	Valutazione .....	7
6.3	Valore delle note .....	7
6.4	Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma .....	7
6.5	Ripetizione .....	8
7	DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA	8
7.1	Titolo e pubblicazione .....	8
7.2	Ritiro del diploma .....	9
7.3	Possibilità di ricorso .....	9
8	COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME	9
9	DISPOSIZIONI FINALI	9
9.1	Disposizioni transitorie .....	9
9.2	Entrata in vigore .....	9
10	EMISSIONE	10

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Scopo dell'esame è verificare se i candidati dispongono delle nozioni teoriche e pratiche necessarie ad esercitare la professione di fisioterapista per animali. I candidati devono dimostrare di essere in grado di formulare e valutare una diagnosi fisioterapica, di definire e eseguire gli interventi fisioterapici adeguati ; argomentarne e documentarne la validità .Verranno pure valutate le capacità operative in campo imprenditoriale e interdisciplinare.

### **1.2 Organo responsabile**

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente o dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Federazione svizzera della fisioterapia per animali – FSFA.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione d'esame, composta di 5 membri, nominata dalla FSFA per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare unicamente alla presenza della maggioranza dei membri. In caso di parità, è il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;

- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'UFFT;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria della FSFA.

### **2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza**

2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame e la documentazione degli atti d'esame.

## **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI**

### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date degli esami;
- b) la tassa d'esame;
- c) il recapito per l'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) la data di consegna della tesi di diploma;
- f) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) il modulo d'iscrizione compilato in ogni sua parte e firmato;
- b) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- c) le copie dei titoli, di studio e gli attestati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) ha portato a termine con esito positivo la formazione in fisioterapia umana, lo studio della veterinaria, lo studio della medicina con formazione supplementare in medicina manuale o una formazione equivalente ;
- b) entro la data d'iscrizione all'esame può attestare tre anni di pratica professionale in una delle professioni elencate al punto a).
- c) entro la data d'iscrizione all'esame ha consegnato quattro (due per il cane e due per il cavallo) protocolli di visita e trattamento redatti da solo ai sensi delle direttive della FSFA.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 di questo regolamento d'esame, l'approvazione dei quattro protocolli di visita e trattamento, del tema della tesi di diploma e della sua assistenza da parte della commissione d'esame e la consegna entro i termini fissati della tesi di diploma.

3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e le possibilità di ricorso.

### **3.4 Costi**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo ogni 2 anni se, dopo la pubblicazione, almeno dodici candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 42 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora degli esami come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 30 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi.  
Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia familiare ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame i motivi del suo ritiro e giustificarli.

### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame, non verranno ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame.  
Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha preso la sua decisione.

#### 4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente, la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali e pratici, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo. Almeno uno dei due periti non deve essere un docente dei corsi di preparazione del rispettivo candidato.
- 4.44 I periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti dei corsi di preparazione.

#### 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione d'esame decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.
- 4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

### 5 ESAME

#### 5.1 Parti dell'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame (orale/scritto/pratico)	Durata	Ponderazione
1 <b>Teoria</b>	scritto	5 h	semplice
2 <b>Pratica</b> Esempi di casi ; terapia attiva; anatomia, palpazione e tecniche fisioterapeutiche			doppia
Cane	pratico	2,5 h	
Cavallo	pratico	2,5 h	
3 <b>Tesi di diploma</b>	scritto	già scritta	semplice
	orale compreso il colloquio con il perito	1 h	

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

## **5.2 Esigenze d'esame**

- 5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al capitolo I "Disposizioni generali", punto 2 "Organizzazione delle prove d'esame".
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

## **6 VALUTAZIONE E NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame, ovvero delle singole parti dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

### **6.2 Valutazione**

- 6.21 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3 del regolamento d'esame.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene assegnata conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma**

- 6.41 L'esame è superato se la nota complessiva è o supera 4.0.

- 6.42 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
  - b) il superamento o meno dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

## **6.5 Ripetizione**

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 Il primo esame di ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Il secondo esame di ripetizione comprende di nuovo tutte le parti d'esame e si svolge possibilmente, contemporaneamente all'esame regolare successivo.
- 6.54 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

## **7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione d'esame dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- **Fisioterapista per animali con diploma federale**
  - **Tierphysiotherapeutin / Tierphysiotherapeut mit eidgenössischem Diplom**
  - **Physiothérapeut pour animaux avec diplôme fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: Animal Physiotherapist with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training (PET).

- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

## **7.2 Ritiro del diploma**

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.
- 7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

## **7.3 Possibilità di ricorso**

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

- 8.1 La FSFA fissa su proposta della commissione d'esame il compenso secondo il quale vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 La FSFA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Disposizioni transitorie**

I fisioterapisti per animali FSFA che hanno portato a termine con esito positivo negli anni precedenti l'esame finale della formazione base della FSFA potranno ottenere il diploma federale consegnando una tesi di diploma e discutendola con esito positivo.

### **9.2 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell'UFFT.

**10 EMISSIONE**

Steinmaur, 20.10.08

Federazione svizzera della fisioterapia per animali - FSFA

La Presidentessa



Brigitte Stebler

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **12. DEZ. 2008**

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E  
DELLA TECNOLOGIA

La direttrice



Dott.ssa Ursula Renold